

***COMUNE DI
SANTA MARIA MAGGIORE***

Provincia del V.C.O.

**REGOLAMENTO
PER LE AREE MERCATALI**

Norme e direttive
concernenti l'esercizio
del Commercio al Dettaglio
su aree pubbliche

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N° 04 DEL 26-02-2004.

MODIFICATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N° 28 DEL 28/10/2021.

INDICE

TITOLO I – NORME E DIRETTIVE CONCERNENTI L’ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE

PARTE I- PREMESSA	pag.
Articolo 1 – Definizioni	4
Articolo 2 – Prescrizioni generali	4
PARTE II – ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE	pag.
Articolo 3 – Programmazione comunale	4
Articolo 4 – Tipologie di mercato	5
Articolo 5 – Esercizio del commercio ambulante itinerante	5
Articolo 6 – Vendita diretta da parte di produttori agricoli	5
PARTE III – REGOLAMENTAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI	pag.
Articolo 7 – Sistema autorizzatorio	6
Articolo 8 – Disponibilità dei posteggi	6
Articolo 9 – Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni	6
Articolo 10 – Autorizzazioni di tipo a)	7
Articolo 11 – Autorizzazioni di tipo b)	7
Articolo 12 – Registro per le autorizzazioni	8
PARTE IV – REGOLAMENTAZIONE DELLE AREE MERCATALI	pag.
Articolo 13 – Aree per l’esercizio continuativo del commercio su aree pubbliche	8
PARTE V – DISPOSIZIONI FINALI	pag.
Articolo 14 – Autorizzazioni temporanee	9
Articolo 15 – Superficie e dimensione dei posteggi	10
Articolo 16 – Vendita senza autorizzazione	10

TITOLO II – REGOLAMENTO PER LE AREE MERCATALI

PARTE VI- PREMESSA	pag.
Articolo 17 – Aree di mercato e zone di vendita	10
Articolo 18 – Disciplina generale dei mercati	10
PARTE VII – CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DEL MERCATO	pag.
Articolo 19 – Tipologia	11
Articolo 20 – Estremi dell’atto di istituzione	11
Articolo 21 – Sospensione e trasferimento temporanei	11
PARTE VIII – GESTIONE OPERATIVA DEL MERCATO	pag.
Articolo 22 – Orario di mercato	11
Articolo 23 – Modalità di accesso degli operatori	12
Articolo 24 – Circolazione pedonale e veicolare	12
PARTE IX – REGOLAMENTAZIONE DEI POSTEGGI	pag.
Articolo 25 – Concessione del posteggio	12
Articolo 26 – Subingresso nel posteggio	12
Articolo 27 – Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi	13

Articolo 28 – Modalità di riassegnazione dei posteggi del mercato	14
Articolo 29 – Registro degli operatori sui mercati	14
Articolo 30 – Modalità di registrazione	14
Articolo 31 – Decadenza della concessione di posteggio	15
Articolo 32 – Scadenza e rinuncia della concessione di posteggio	16

PARTE X – MODALITA' DI VENDITA

pag.

Articolo 33 – Obblighi dei venditori	16
Articolo 34 – Attrezzature di vendita	16
Articolo 35 – Collocamento delle derrate	16
Articolo 36 – Divieti di vendita	17
Articolo 37 – Vendita di animali destinati all'alimentazione	17
Articolo 38 – Atti dannosi agli impianti del mercato	17
Articolo 39 – Utilizzazione dell'energia elettrica e	17
Articolo 40 – Furti, danneggiamenti e incendi	17

PARTE XI – ORGANI DI CONTROLLO

pag.

Articolo 41 – Preposti alla vigilanza	17
---------------------------------------	----

PARTE XII – NORME FINALI

pag.

Articolo 42 – Norme finali	18
Articolo 43 – Tasse e tributi comunali	18
Articolo 44 – Sanzioni	18

TITOLO I

NORME E DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE

PARTE I - *PREMESSA*

Articolo 1 – Definizioni

1. Agli effetti delle presenti norme, per "**D.Lgs. 114/98**" si intende il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59; per "**Legge regionale**" la legge della Regione Piemonte del 12 novembre 1999, n. 28, Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114; per "**Indirizzi Regionali**" la Delibera del Consiglio Regionale del 1 marzo 2000, n. 626 – 3799, Indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114; per "**Criteri Regionali**" la Delibera della Giunta Regionale del 2 aprile 2001, n. 32-2642, L.R. 12 novembre 1999 n. 28 Art. 11 – Commercio su area pubblica. Criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del settore; per "**autorizzazione di tipo a)**" l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio dato in concessione per dieci anni, per "**autorizzazione di tipo b)**" l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche su qualsiasi area purché in forma itinerante.

Articolo 2 – Prescrizioni generali

1. Al fine di assicurare il servizio più idoneo a soddisfare gli interessi dei consumatori ed un adeguato equilibrio con le altre forme di distribuzione, sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della popolazione residente e fluttuante, si determinano le seguenti norme che costituiscono la programmazione del commercio su area pubblica del Comune, prevista dall'articolo 28 del D. Lgs. 114/98.

2. Le presenti norme, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 degli Indirizzi Regionali, definiscono le scelte per l'ubicazione, il dimensionamento e la composizione merceologica dei mercati per lo svolgimento del commercio su area pubblica, le aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti, i posteggi singoli esterni alle sedi mercatali, i gruppi di posteggio fino a sei, gli eventuali spazi per le temporanee.

3. L'istituzione, il funzionamento, la soppressione, lo spostamento e la modifica della data di svolgimento del mercato in difformità alle presenti norme andranno effettuati con apposita deliberazione dell'organo competente in base alle indicazioni delle presenti norme.

PARTE II – *ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE*

Articolo 3 – Programmazione comunale

1. Il Comune adotta il presente regolamento in sintonia con il disposto dell'articolo 28, commi 15 e 16 del D. Lgs. 114/98 e nel rispetto dei principi e delle norme contenute negli Indirizzi Regionali e nei Criteri Regionali

2. Il Comune di SANTA MARIA MAGGIORE, così come identificato dall'articolo 7 degli Indirizzi Regionali, si identifica come un comune appartenente alla rete "Comuni Minori".

3. Il Comune, sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante, al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore

ed un adeguato equilibrio con le installazioni commerciali a posto fisso e le altre forme di distribuzione in uso, determina che il commercio su area pubblica sia presente sul proprio territorio comunale, nelle forme che vengono di seguito definite.

Articolo 4 – Tipologie di mercato

1. A norma di quanto indicato dal comma 15 dell'art. 28 del D. Lgs. 114/98, e degli articoli 3 e 4 degli Indirizzi Regionali, per l'esatta definizione delle aree destinate al commercio su aree pubbliche si rimanda alla Delibera di consiglio Comunale n°13 del 29.03.2002, che costituisce "Allegato 1" al presente Regolamento.

2. L'attività di vendita che si svolge sulle suddette aree potrà essere spostata temporaneamente su altre aree per esigenze di tutela del pubblico interesse, sicurezza e sanità o motivi eccezionali dovuti a cause di forza maggiore previa adozione da parte del Sindaco di ordinanza motivata. Qualora in coincidenza con il mercato ordinario ricorrano altre manifestazioni o intrattenimenti le sospensioni o gli spostamenti dovranno essere concordate tra il Comune ed i rappresentanti del mercato.

Articolo 5 – Esercizio del commercio ambulante itinerante

1. E' commercio ambulante itinerante quello svolto su aree pubbliche od al domicilio del consumatore da coloro che sono in possesso dell'apposita autorizzazione regionale di cui all'articolo 28, comma 4, del D.Lgs. 114/98.

2. Il commercio ambulante itinerante può essere esercitato nell'ambito dell'intero territorio comunale ad esclusione e delle aree ove la sosta comporti intralcio o pericolo alla circolazione veicolare e/o pedonale, lungo la Pineta e su tutto il centro storico di S. Maria Maggiore in particolare lungo le vie: Vittorio Veneto, E. Cavalli e R. Valentini, Via A. Rosmini nel tratto compreso tra la piazza Risorgimento, via Roma, Via Bnefattori e Piazza Gennari. Inoltre l'itinerante deve rispettare una distanza non inferiore a 100 m. dagli esercizi in sede fissa aventi stessa tipologia di merce.

3. E' vietato bandire con altoparlanti o altri mezzi fonici in tutto il territorio comunale salvo specifica autorizzazione comunale.

4. I commercianti ambulanti che esercitano la loro attività di vendita in forma itinerante devono osservare l'orario stabilito dal Comune per i corrispondenti esercizi di vendita al dettaglio, nonché sono tenuti al rispetto delle norme igienico sanitarie previste dalla normativa vigente in materia.

5. E' comunque fatta salva la possibilità di limitare l'esercizio del commercio ambulante itinerante per motivi di polizia stradale, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

Articolo 6 – Vendita diretta da parte di produttori agricoli

1. I produttori agricoli singoli o associati possono vendere direttamente al dettaglio i prodotti ottenuti esclusivamente nei loro fondi per coltura o allevamento previo rilascio da parte del dirigente o del responsabile del servizio dell'autorizzazione di cui alla legge 9 febbraio 1963 n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. L'agricoltore di cui all'articolo 28, comma 15, del D. Lgs. 114/98 che eserciti la vendita dei propri prodotti in forma itinerante, ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59, è soggetto alle stesse limitazioni previste nell'articolo precedente, nonché è tenuto al rispetto delle norme igienico sanitarie previste dalle norme vigenti in materia.

3. Tra i prodotti contemplati nell'articolo 1 della predetta legge n. 59/63, vanno compresi non soltanto quelli ottenuti direttamente dalla coltivazione della terra o dall'allevamento, ma anche i prodotti derivanti dalle attività connesse, che rientrino nell'esercizio normale dell'agricoltura, con esclusione di quelli che presuppongono una vera e propria organizzazione di mezzi e di persone a carattere economico - commerciale.

4. Il dirigente o del responsabile del servizio può disporre tutti gli accertamenti ritenuti necessari, compresi i sopralluoghi nelle aziende agricole atti a verificare la corrispondenza tra produzione e prodotti posti in vendita.

PARTE III – REGOLAMENTAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 7 – Sistema autorizzatorio

- 1.** Ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del D. Lgs. 114/98, il Responsabile del servizio o suo delegato rilascia le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche svolto su posteggi dati in concessione per dieci anni, nel numero previsto dalla composizione numerica e merceologica prevista dalla successiva Parte IV.
- 2.** Il Dirigente o suo delegato rilascia altresì le autorizzazioni di cui alla legge n. 59/63 ai produttori agricoli che intendono esercitare la vendita dei loro prodotti nei posteggi all'uopo riservati sull'area di mercato.
- 3.** Il Dirigente o suo delegato rilascia le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su qualsiasi area pubblica purché in forma itinerante a coloro che risiedono nel comune, in caso di persone fisiche, o che hanno la sede legale, in caso di persona giuridica.

Articolo 8 – Disponibilità dei posteggi

- 1.** Il Comune, previo accertamento della disponibilità di posteggi sulle aree per l'esercizio continuativo, a cadenza settimanale, (mercato Invernale ed Estivo del lunedì) del commercio su aree pubbliche, indice un bando per il rilascio delle autorizzazioni e delle relative concessioni.
- 2.** Il bando deve essere indetto, appena possibile, dalla accertata disponibilità di almeno un posteggio sull'area interessata per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.
- 3.** Il bando comunale, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e da affiggere all'Albo Pretorio, deve contenere:
 - ***l'indicazione dell'area per l'esercizio del commercio su area pubblica cui si riferisce;***
 - ***l'elenco dei posteggi disponibili;***
 - ***il numero che li identifica;***
 - ***l'esatta collocazione di ciascuno;***
 - ***le dimensioni e la superficie;***
 - ***il settore merceologico di appartenenza ;***
 - ***il termine non inferiore a quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione sul BURP entro il quale l'istanza deve essere spedita al comune;***
 - ***l'indicazione di eventuali criteri di priorità di accoglimento delle istanze;***
- 4.** Le domande pervenute al comune fuori del termine indicato nel bando di concorso sono respinte e non danno luogo ad alcun tipo di priorità per il futuro.

Articolo 9 – Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni

- 1.** Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione di tipo a) si conclude entro novanta giorni decorrenti dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione delle domande.
- 2.** All'atto della presentazione delle domande relative alla autorizzazione di tipo a), sarà rilasciata al soggetto interessato, da parte del responsabile del procedimento, una ricevuta di avvenuta consegna.
- 3.** Nel caso di invio delle domande a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso, debitamente firmato.
- 4.** La decorrenza dei termini previsti dal comma 1 del presente articolo avviene dalla data di ricevimento della domanda del soggetto interessato, a condizione che la stessa sia regolarmente formulata e completa di tutti i dati, notizie e documenti previsti dalla normativa vigente al momento dell'inoltro al Comune.
- 5.** Qualora la domanda risulti irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà notizia al soggetto interessato entro dieci giorni dal ricevimento, indicando le cause della irregolarità o della incompletezza. Nel caso di irregolarità il responsabile del procedimento archivia la pratica. Nel caso di incompletezza il termine decorre dal ricevimento degli elementi mancanti.

6. I termini di cui al precedente comma possono essere interrotti una sola volta dal Comune, con atto del responsabile del procedimento, inviato a mezzo di nota raccomandata con avviso di ricevimento, esclusivamente per la richiesta all'interessato di elementi integrativi o di giudizio che non siano già nella disponibilità del Comune e che il Comune stesso non possa acquisire autonomamente. Gli elementi integrativi richiesti devono risultare prescritti dalla normativa in vigore.

7. Nel caso di richiesta di elementi integrativi, i termini di cui al precedente comma 1 iniziano a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento, da parte del Comune, degli elementi richiesti. Eventuali richieste di nuovi elementi integrativi successive alla prima, non interrompono i termini di cui al precedente comma 1.

8. Le integrazioni richieste dovranno pervenire entro 30 giorni dalla richiesta, pena l'archiviazione della pratica.

9. Decorso il termine di cui al comma 1 del presente articolo, considerando le eventuali interruzioni di cui ai precedenti commi 7 e 8, senza che sia stato notificato il provvedimento di diniego, la domanda deve ritenersi accolta.

10. L'operatore commerciale deve rispettare le norme fiscali.

Articolo 10 – Autorizzazioni di tipo A).

1. Chi intende ottenere l'autorizzazione di tipo A) per l'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio dato in concessione per dieci anni, deve presentare al Comune apposita domanda utilizzando il modello regionale entro i termini previsti dagli specifici bandi indetti dal Comune. Ciascun posteggio è oggetto di distinta autorizzazione.

2. L'autorizzazione di tipo A), oltre all'esercizio dell'attività con l'utilizzo del rispettivo posteggio, consente la partecipazione alle forme mercatali aventi cadenza ultramensile su tutto il territorio nazionale, la vendita in forma itinerante nel territorio regionale, l'esercizio sulle zone di sosta prolungata e l'esercizio occasionale su posteggi non assegnati in ambito regionale.

3. Nello stesso mercato e nello stesso arco temporale un medesimo operatore può essere titolare e può fruire contemporaneamente fino ad un massimo di 2 autorizzazioni per il mercato invernale e 3 autorizzazioni per il mercato estivo e connesse concessioni di posteggio. E' ammesso in capo ad uno stesso soggetto giuridico il rilascio di più autorizzazioni di tipo A) per più mercati, anche aventi svolgimento nei medesimi giorni ed orari.

4. Nella domanda devono essere dichiarati a pena di inammissibilità:

- **il numero dell'area mercatale;**
- **il numero del posteggio;**
- **il settore o i settori merceologici;**
- **il possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 5 del D.Lgs. 114/98;**
- **il possesso dei requisiti professionali nel caso di settore merceologico alimentare o misto, previsti dall'articolo 5 del D.Lgs. 114/98.**

5. In caso di società il possesso dei requisiti professionali è richiesto al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività commerciale, nelle forme previste dalla D.G.R. 1 marzo 2000, n. 42-29532, capitolo 2, punto 3.

6. La domanda di autorizzazione deve essere sottoscritta dal richiedente a pena di nullità; la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione nel caso in cui sia apposta in presenza del dipendente addetto all'istruttoria, ovvero nel caso in cui l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, anche non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore.

7. Per quanto riguarda il rilascio della ricevuta e del risultato della verifica circa la regolarità e la completezza della domanda, si fa riferimento al precedente articolo 9.

Articolo 11 – Autorizzazioni di tipo B)

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica senza l'uso di posteggio ed in forma itinerante tipo b) è rilasciata dal comune di residenza del richiedente o, in caso di società di persone, dal comune in cui ha sede legale la società.

2. L'autorizzazione di tipo b) consente all'operatore l'esercizio del commercio in forma itinerante in riferimento all'ambito territoriale nazionale così come risulta dai Criteri Regionali che fanno proprie le risultanze della Circolare del Ministero del Commercio n. 3506/c del 16 gennaio 2001, l'esercizio dell'attività nell'ambito delle fiere su tutto il territorio nazionale, la vendita a domicilio del consumatore secondo quanto previsto dall'articolo 28, comma 4, del D.Lgs. 114/98, l'esercizio nelle aree di sosta prolungata qualora previste, la partecipazione alla spunta in ambito nazionale.

3. Allo stesso soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione nell'ambito dell'intero territorio regionale, fatti salvi i diritti acquisiti, ai sensi del disposto del Decreto Legislativo 114/1998 e della D.G.R. 32—2642 del 2 aprile 2001, nonché l'acquisto d'azienda per atto tra vivi o per causa di morte.

4. La procedura seguirà quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della presente normativa, per quanto applicabili e nella domanda di autorizzazione il richiedente dovrà indicare gli estremi delle autorizzazioni delle quali abbia titolarità al momento della presentazione della stessa.

5. L'operatore commerciale deve rispettare le norme fiscali.

Articolo 12 - Registro per le autorizzazioni

1. Il Comune conserva copia delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 28 del D.Lgs. 114/98, e predisporrà una apposita forma di registrazione in cui siano annotati i dati salienti di tutte le autorizzazioni e più precisamente:

- le generalità del titolare;**
- l'indirizzo di residenza;**
- il tipo di autorizzazione;**
- il settore merceologico oggetto dell'autorizzazione;**
- il mercato frequentato (estivo – invernale);**
- il numero del posteggio assegnato all'operatore;**
- le dimensioni in MQ. del posteggio;**
- il numero d'Autorizzazione – Concessione rilasciata;**
- note varie (variazioni, cessazione, annotazioni speciali)**

PARTE IV – REGOLAMENTAZIONE DELLE AREE MERCATALI

Modifiche delibera consiglio Comunale n° 28 del 28.10.2021

Articolo 13 – Aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche

1. Ai sensi dell'articolo 28, comma 13, del D.Lgs. 114/98, il Comune determina l'area, il numero di posteggi, le tipologie merceologiche dei posteggi da destinare allo svolgimento continuativo dell'attività di commercio su aree pubbliche.
2. Specifiche aree devono essere riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti sull'area in cui si effettua il mercato.

AREA MERCATO INVERNALE

ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 28, COMMA 1, LETTERA A), D.Lgs. 114/98

UBICAZIONE:	PIAZZA RISORGIMENTO	
GIORNO DI SVOLGIMENTO:	LUNEDI'	
PERIODO:	DAL 16 SETTEMBRE AL 15 GIUGNO (9 MESI)	
ORARIO DI VENDITA:	DALLE ORE 07.30 ALLE ORE 13.00	
AREA VENDITA:	MQ. 340	
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE:	Numero banchi	Superficie vendita
ALIMENTARI	N° 3	MQ. 120
NON ALIMENTARI	N° 5	MQ. 200
RISERVATI AGRICOLTORI	N° 1	MQ. 20
TOTALE	N° 9	MQ. 340

AREA MERCATO ESTIVO

ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 28, COMMA 1, LETTERA A), D.Lgs. 114/98

UBICAZIONE:	PIAZZA MERCATO	
GIORNO DI SVOLGIMENTO:	LUNEDI'	
PERIODO:	DAL 15 GIUGNO AL 15 SETTEMBRE (3 MESI)	
ORARIO DI VENDITA:	DALLE ORE 07.00 ALLE ORE 14.00	
AREA VENDITA:	MQ. 2114	
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE:	Numero banchi	Superficie vendita
<i>ALIMENTARI</i>	N° 10	MQ. 336
<i>NON ALIMENTARI</i>	N° 49	MQ. 1608
<i>RISERVATI AGRICOLTORI</i>	N° 11	MQ. 170
TOTALE	N° 70	MQ. 2114

1. Le dimensioni di ciascun posteggio e la sua numerazione sono così individuate come da planimetria depositata presso l'Ufficio Polizia Municipale.

PARTE V – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 14 – Autorizzazioni temporanee

1. Il Sindaco può rilasciare autorizzazioni temporanee alla vendita su area pubblica in occasione di fiere, feste, mercati o altre riunioni straordinarie di persone.
2. Le autorizzazioni sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni e sono rilasciate esclusivamente a chi è in possesso dei requisiti professionali e soggettivi previsti dalla Legge.
3. La localizzazione, la tipologia merceologica, il numero, e la dimensione dei posteggi sarà determinato dal Comune in funzione della manifestazione e del prevedibile afflusso di persone nell'atto dell'istituzione della manifestazione.
4. La presentazione delle domande per ottenere una autorizzazione temporanea potrà essere effettuata da coloro che ne hanno titolo almeno quindici giorni prima della data dello svolgimento della manifestazione stessa.
5. Per manifestazioni con durata massima di giorni due, sarà considerata "Autorizzazione" l'apposizione di " VISTO: SI AUTORIZZA", in calce alla domanda presentata, con sottostante apposizione di timbro comunale, data e firma del Responsabile del Servizio.
6. E' fatto salvo il rispetto delle norme fiscali.

Articolo 15 – Superficie e dimensione dei posteggi

1. La dimensione di ciascun posteggio è quella indicata nella Delibera di C.C. n° 4 DEL 26.02.2004.
2. Per superficie di vendita si intende l'intera area destinata allo svolgimento dell'attività commerciale di ciascun venditore, corrispondente alla dimensione del posteggio oggetto della concessione, che comprende il banco di vendita o l'autobanco, le attrezzature, le merci e l'eventuale mezzo di trasporto delle stesse.
3. Le dimensioni dei posteggi come definite al comma 1, si applicheranno nel caso di rilascio di nuove autorizzazioni.

Articolo 16 – Vendita senza autorizzazione

1. Nei confronti di chi esercita il commercio su aree pubbliche senza essere titolare della prevista autorizzazione, si applica il primo comma dell'art. 29 del D.Lgs. 114/98 ed eventuali s.m.i..
2. Per gli altri casi di violazione previsti dal D.Lgs. 114/98 si applicano le sanzioni previste dal sopra citato articolo 29 ed eventuali s.m.i..

TITOLO II

REGOLAMENTO PER LE AREE MERCATALI

PARTE VI - *PREMESSA*

Articolo 17 – Area di mercato e zone di vendita

- 1.** Il mercato sul quale si effettuano le attività di commercio su aree pubbliche è compreso nei limiti delle aree indicate nella Delibera di C.C. n° 13 del 29.03.2002 (allegato 1).
- 2.** Nell'area di mercato o nelle vicinanze sono ubicati i servizi igienici e sono predisposti idonei spazi per il parcheggio dei mezzi di trasporto dei consumatori.
- 3.** I mezzi di trasporto degli operatori titolari di posteggio dovranno essere parcheggiati, preferibilmente, all'interno del posteggio stesso, a condizione che tale occupazione, così come le attrezzature utilizzate per l'esposizione delle merci, non eccedano, in alcun modo, i limiti del posteggio stesso.

Articolo 18 – Disciplina generale dei mercati

- 1.** Tutti coloro che accedono ai mercati sono soggetti alle disposizioni delle leggi, ivi incluse le norme fiscali, e dei regolamenti vigenti in materia, nonché alle ordinanze del Sindaco e alle prescrizioni esecutive impartite dagli operatori di Polizia Municipale, o comunque dal personale incaricato alla vigilanza.

PARTE VII - *CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DEL MERCATO*

Articolo 19 – Tipologia

- 1.** Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a), degli Indirizzi Regionali, fatte salve le enunciazioni di cui all'articolo 27 del D.Lgs. 114/98, l'attività di commercio al dettaglio su area pubblica che si svolge nell'area Piazza Municipio tutti i giovedì dal 15 settembre al 15 giugno, nell'area Piazza Colonia tutti i giovedì dal 15 giugno al 15 settembre e il venerdì pomeriggio nella piazza delle scuole della frazione Coimo, con un'offerta integrata al dettaglio di merci alimentari ed extra alimentari.

Articolo 20 – Estremi dell'atto di istituzione

- 1.** Il presente regolamento disciplina tutte le modalità di svolgimento del mercato su aree pubbliche istituito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 29 marzo 2002.

Articolo 21 – Sospensione e trasferimento temporanei

- 1.** Qualora ricorrano eccezionali esigenze di tutela del pubblico interesse, sicurezza, sanità, il Comune può disporre lo spostamento o la sospensione temporanea di urgenza di qualunque forma di commercio su area pubblica attraverso una ordinanza motivata contenente l'indicazione delle modalità e della durata della sospensione o dello spostamento.
- 2.** Non costituisce esigenza eccezionale cui si riferisce il precedente comma il ricorrere di altre forme di manifestazioni o intrattenimenti su area pubblica di qualsiasi tipo e da qualunque ente istituite o promosse; in questa evenienza eventuali spostamenti o sospensioni dell'attività commerciale dovranno essere concordate dal Comune con le rappresentanze degli operatori interessati.

PARTE VIII – *GESTIONE OPERATIVA DEL MERCATO*

Articolo 22 – Orario di mercato

1. L'orario di vendita del mercato settimanale del lunedì è così articolato:

– **Mercato Invernale:**

– **Dalle ore 08.15 alle ore 13.00 nel periodo dal 16 settembre al 14 giugno (9 mesi)**

– **Mercato estivo:**

– **Dalle ore 08.15 alle ore 13.00 nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre (3 mesi)**

2. Al fine di permettere ai venditori ambulanti di sistemare i banchi e la propria merce, è consentita l'occupazione del suolo pubblico 2 ore prima dell'inizio della vendita; il posto deve essere lasciato completamente sgombro di merci, attrezzature ed eventuali rifiuti entro 1 ora dall'orario di chiusura delle vendite.

3. Gli operatori devono avere occupata la propria area relativa al posteggio assegnato entro l'inizio dell'orario di vendita stabilito al comma 1 del presente articolo.

4. Si stabilisce altresì, per evitare turbamento alle attività del mercato, che **gli operatori ambulanti, nel caso di assegnazione giornaliera (spunta), siano obbligati a permanere, sia sul mercato invernale che estivo, fino alle ore 12.00, pena il conteggio dell'assenza.**

5. Nel caso in cui la data di svolgimento del mercato risulti coincidente con una festività, lo svolgimento del mercato potrà essere variato od annullato.

6. Eventuali deroghe agli orari così individuati potranno essere stabilite, per particolari esigenze.

Articolo 23 – Modalità di accesso degli operatori

1. I banchi, gli autonegozi, le attrezzature, i mezzi di trasporto, devono essere collocati come da planimetria particolareggiata nello spazio appositamente delimitato e per il quale è stata rilasciata apposita Autorizzazione-Concessione, fatte salve collocazioni diverse, disposte dal personale comunale addetto alla gestione dell'area mercatale, anche verbalmente, per motivi di viabilità o di ottimizzazione gestionale del mercato stesso (esiguo numero di Commercianti presenti, lavori viari, etc.).

2. Deve essere sempre assicurato il passaggio di automezzi di pronto soccorso e di emergenza.

Articolo 24 – Circolazione pedonale e veicolare

1. Dalle ore 06.00 alle ore 15.00 è vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata al mercato, ad eccezione degli automezzi dei commercianti, della nettezza urbana, pronto soccorso e di emergenza, salvo comprovati casi di forza maggiore e sempre che non comporti turbativa al regolare svolgimento delle attività di vendita.

2. È vietata altresì la sosta dei veicoli nei tratti liberi da installazione di vendita, nonché nei posteggi eventualmente non occupati dai rispettivi concessionari.

3. I veicoli per il trasporto delle merci e di altro materiale in uso agli operatori commerciali possono sostare sull'area di mercato esclusivamente all'interno del posteggio regolarmente a disposizione del concessionario, purché lo spazio globale occupato non superi le dimensioni del posteggio loro assegnato.

4. Fatti salvi i disposti di specialità previsti dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento d'esecuzione, ai trasgressori dei precedenti commi 2 e 3 sarà disposta la "Rimozione Forzata" dei veicoli in sosta abusiva e con spese a carico degli stessi.

PARTE IX – *REGOLAMENTAZIONE DEI POSTEGGI*

Articolo 25 – Concessione del posteggio

1. Il rilascio dell'“Autorizzazione” relativa ai singoli posteggi nei mercati ha valore, validità e titolo anche di “Concessione” decennale al posteggio autorizzato.
2. L’Autorizzazione-Concessione del posteggio ha una durata di dieci anni ed è rinnovata automaticamente alla scadenza.
3. L’Autorizzazione-Concessione del posteggio non può essere ceduta, a nessun titolo, se non con l’azienda commerciale.
4. La concessione del posteggio rilasciata a produttori agricoli ha validità decennale, rinnovabile automaticamente alla scadenza, e può essere rilasciata ai fini di un utilizzo annuale, stagionale o per periodi inferiori, correlati alle fasi di produzione.
5. Nel caso di concessioni di posteggio con utilizzo inferiore all’annuale rilasciate a produttori agricoli, lo stesso posteggio può essere oggetto di più concessioni.

Articolo 26 – Subingresso nel posteggio

1. Il trasferimento dell’azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o mortis causa, comporta altresì il trasferimento della concessione di posteggio al subentrante.

Articolo 27 – Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi

1. I concessionari di posteggio non presenti all’ora stabilita ai sensi del precedente articolo 22, comma 1, non possono più accedere alle operazioni mercatali della giornata e sono considerati assenti, senza possibilità di richiedere la restituzione delle tasse o dei canoni pagati.
2. I posti assegnati con carattere continuativo che non vengono occupati entro l’ora stabilita ai sensi del precedente articolo 22, comma 1, nonché i posti non ancora assegnati, sono considerati disponibili per l'assegnazione giornaliera agli operatori commerciali frequentatori saltuari, presenti in quella giornata (cosiddetta “spunta”).
3. L’assegnazione dei posteggi disponibili, di cui al comma precedente, è effettuata ogni giorno di svolgimento del mercato , direttamente sull’area mercatale , nei seguenti orari:

mercato invernale:

- **Alle Ore 08.30 nel periodo compreso tra il 16 settembre ed il 14 giugno;**

mercato estivo:

- **Alle Ore 08.30 nel periodo compreso tra il 15 giugno ed il 15 settembre;**

4. Tale assegnazione è riservata, in ogni mercato, a coloro che, presenti al momento dell'assegnazione e provvisti dell'autorizzazione originale, siano legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, secondo l’ambito territoriale di validità del tipo di autorizzazione esibita, così come specificato al Titolo IV, Capo II, Sezione I e Capo III, Sezione I dei Criteri Regionali, nel rispetto, nell’ordine, dei seguenti criteri:

- ***più alto numero di presenze sul mercato di cui trattasi sulla base dell’autorizzazione di presupposto esibita dall’operatore;***
- ***maggiore anzianità nell’attività di commercio su area pubblica del soggetto titolare dell’autorizzazione esibita ai fini dell’assegnazione, così come risultante dal registro delle imprese, già registro delle ditte;***
- ***maggiore anzianità dell’autorizzazione esibita;***
- ***articolo mancante.***

5. L'assegnazione avverrà seguendo l'ordine della graduatoria formata in base alle annotazioni sull'apposito registro delle presenze dei partecipanti all'assegnazione giornaliera o ruolino di spunta.

6. Tale graduatoria è compilata dagli operatori di Polizia Municipale, aggiornata periodicamente (possibilmente a cadenza mensile) per ciascun mercato, e non è soggetta a scadenza temporale.

7. Nel caso di situazioni paritetiche la priorità sarà definita in base all'ordine cronologico della data di rilascio dell'autorizzazione.

8. Non possono comunque concorrere all'assegnazione giornaliera gli ambulanti già titolari di posteggio fisso nella stessa area di mercato o in altre aree di mercato per lo stesso giorno con la medesima autorizzazione amministrativa.

9. Qualora titolare di più autorizzazioni, esibite alternativamente, l'operatore non può cumulare ai fini della spunta, a favore di un'autorizzazione le presenze registrate a favore dell'una o delle altre.

10. Non è consentito ad una stessa persona fisica di presentarsi per la spunta con più titoli ed effettuare la spunta contemporaneamente con tutti i titoli stessi sia a nome e per conto proprio che per conto altrui.

11. Il titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica a posto fisso su area mercatale può partecipare alle assegnazioni occasionali di posteggio sulla stessa area di mercato e nello stesso arco temporale di utilizzo del posteggio assegnato in concessione decennale, fino ad un massimo di tre autorizzazioni nel mercato invernale e due autorizzazioni nel mercato estivo.

In tal caso non potrà essere utilizzata, ai fini dell'assegnazione occasionale, la stessa autorizzazione relativa al/ai posteggio/i già in concessione decennale su quello stesso mercato. La stessa persona fisica non può contestualmente partecipare alla spunta ed occupare il posteggio assegnato in concessione decennale.

12. I titolari di posteggio fisso devono iniziare la vendita entro l'orario stabilito e gli assegnatari giornalieri entro 30 minuti dalla assegnazione.

13. Gli operatori commerciali partecipanti all'assegnazione giornaliera avranno diritto alla presenza, indipendentemente dal fatto di avere potuto o meno svolgere l'attività.

14. La presenza non sarà conteggiata nel caso in cui l'operatore commerciale rifiuti l'assegnazione giornaliera del posteggio.

15. Poiché si ritiene opportuno ottenere una migliore organizzazione del mercato, la graduatoria di cui al presente articolo può essere differenziata fra il settore merceologico alimentare e quello non alimentare. Per motivi igienico-sanitari, non sarà possibile assegnare un posteggio occasionalmente libero del settore alimentare ad un operatore del settore non alimentare e viceversa, eventuale deroga potrà essere concessa esclusivamente dall'addetto comunale alla gestione del mercato ed a condizione di una attenta e scrupolosa valutazione attinente la tutela igienico-sanitaria, la sicurezza e la salvaguardia delle merci, anche dei banchi mercatali presenti nelle vicinanze del posteggio da assegnare.

16. Per il settore dei produttori agricoli l'assegnazione giornaliera dei posteggi non occupati verrà effettuata in modo analogo a quanto previsto per gli esercenti commerciali frequentatori saltuari, assegnando gli spazi ancora disponibili a coloro che avranno maturato il più alto numero di presenze.

17. Ai fini delle assegnazioni giornaliere, di cui al comma precedente, il Comune predispone apposita graduatoria, con le modalità previste per tutti gli altri tipi di posteggi.

Articolo 28 – Modalità di riassegnazione dei posteggi del mercato

1. In caso di ristrutturazione o di spostamento temporaneo del mercato verrà predisposta a cura del Comune un apposito elenco degli operatori titolari di posteggio che abbiano espresso le opzioni di scelta dei nuovi posti, chiamati ad esprimerle secondo l'ordine della maggiore anzianità di frequenza, risultante dalla data della concessione del posteggio o altra idonea documentazione.

2. A parità di data prevale la maggiore frequenza sul mercato oggetto della modifica, ed in caso di ulteriore parità prevale la maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto giuridico titolare dell'autorizzazione.

3. L'espressione della opzione di scelta da parte dell'operatore non può prescindere da eventuali impostazioni definite dal Comune in merito alle dimensioni o alla localizzazione in specifici settori dei posteggi disponibili, in relazione al tipo di attrezzature utilizzate per la

vendita, alle merceologie autorizzate ed ai servizi disponibili (acqua, luce, scarichi) per soddisfare al meglio le norme igienico sanitarie e di sicurezza.

4. L'opzione esercitata dai concessionari non può in alcun caso causare pregiudizio all'articolazione del mercato che deve essere funzionale alla produttività ed al servizio offerto dallo stesso.

Articolo 29 – Registro degli operatori sui mercati

1. E' istituito presso il Comune apposito registro a carattere pubblico, nel quale sono iscritti i titolari di concessione di posteggio.

2. L'originale del registro di cui al comma precedente unitamente alla planimetria di mercato con l'indicazione dei posteggi, dovrà essere tenuto a disposizione, per la visione, degli operatori e di chiunque ne abbia interesse presso l'Ufficio Polizia Municipale di SANTA MARIA MAGGIORE.

3. Tale registro conterrà i dati salienti di tutte le concessioni e più precisamente:

- **le generalità del titolare;**
- **la tipologia merceologica consentita;**
- **gli estremi dell'autorizzazione-concessione alla vendita al dettaglio per il commercio su area pubblica;**
- **gli estremi del decreto di concessione del posteggio;**
- **le dimensioni del posteggio e la superficie assegnata;**
- **Annotazioni varie (variazioni, cessazioni, annotazioni speciali).**

Articolo 30 – Modalità di registrazione

1. Gli agenti preposti alla vigilanza di cui al successivo articolo 41 del presente regolamento, provvedono a rilevare le presenze e le assenze degli operatori del mercato alla decorrenza del termine orario stabilito al precedente articolo 22, comma 1.

2. Ai sensi dell'articolo 29, comma 4, lettera b), del D. Lgs. 114/98, gli operatori del mercato che, senza giustificato motivo, non utilizzano il posteggio loro assegnato per ciascun anno solare per un periodo di tempo complessivamente superiore a quattro mesi, ovvero diciassette giornate come chiarito nei Criteri Regionali, decadono dalla concessione del posteggio.

3. Si considerano assenze giustificate quelle causate da malattia, gravidanza, servizi resi allo Stato (militare, giudice popolare, ecc.) e i casi eccezionali previsti dalla normativa regionale.

4. In caso di grave impedimento fisico del soggetto interessato, limitatamente alle cause previste dal D. Lgs. 114/98, saranno accolte e ritenute valide le giustificazioni dell'assenza presentate a posteriori.

5. L'eventuale comunicazione d'assenza per causa di malattia, gravidanza, servizio militare, ferie o altre cause giustificative previste dalle presenti disposizioni, esibita da soggetti non titolari di concessione di posteggio non rileva ai fini del computo delle presenze poste a base delle graduatorie di spunta.

6. Nella considerazione che il soggetto legittimato allo svolgimento dell'attività può non essere necessariamente, il titolare dell'autorizzazione, bensì anche un suo dipendente, coadiutore o sostituto a titolo temporaneo e solo in casi eccezionali il Comune dispone la registrazione di presenze ed assenze in riferimento esclusivo all'autorizzazione esibita. Conseguentemente viene registrato il dato relativo all'autorizzazione, a nulla rilevando il dato anagrafico dell'operatore singolo o la denominazione della società.

7. Gli agricoltori produttori diretti a causa della mancanza di prodotti stagionali possono assentarsi dal mercato per un periodo superiore a quattro mesi senza incorrere nella perdita del posteggio, previa comunicazione scritta da effettuarsi almeno otto giorni prima dell'assenza all'Ufficio Commercio del Comune.

8. Allorché, a seguito di gravi avversità atmosferiche, ovvero in caso di eccezionale anticipazione o posticipazione della data di svolgimento del mercato, si dovesse verificare l'assenza di almeno la metà più uno dei titolari di posteggi fissi, le assenze non verranno conteggiate ai fini della decadenza del posteggio.

9. Nel caso in cui la data dello svolgimento del mercato coincida con una festività, non verranno computate le assenze degli operatori ai fini della decadenza dalla concessione di posteggio.

10. Agli effetti del termine previsto, a pena di decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo dello stesso, non si computano le assenze effettuate dall'operatore per il

periodo delle ferie, per un numero di giorni non superiore a trenta nell'arco dell'anno corrispondenti a 4 mercati.

11. In aggiunta alle cause giustificative di assenza dal posteggio indicate dall'articolo 29, comma 4. Lettera b) del D.Lgs. 114/98 al fine di non incorrere nella decadenza del posteggio e nella conseguente revoca dell'autorizzazione, è consentito al Comune di valutare discrezionalmente, fino ad un periodo massimo di assenza dal posteggio di un anno, la sussistenza di gravi motivi impeditivi all'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica a posto fisso, in casi eccezionali, debitamente comprovati.

Articolo 31 – Decadenza della concessione di posteggio

1. Gli agenti preposti alla vigilanza di cui all'articolo 41 del presente regolamento, provvedono al costante aggiornamento del registro di cui all'articolo 29.

2. Accertato il mancato utilizzo del posteggio per un periodo superiore a 13 (tredici) giornate per il mercato invernale e 4 (quattro) per il mercato estivo di ciascun anno, l'Ufficio Polizia Municipale di SANTA MARIA MAGGIORE, provvederà a comunicare l'automatica decadenza dalla concessione di posteggio all'interessato, nonché la revoca dell'autorizzazione amministrativa (ove ricorra la fattispecie).

3. Analoga comunicazione verrà inviata al Registro Imprese della Camera di Commercio di competenza e, limitatamente ai generi alimentari, all'Azienda Sanitaria Locale – Servizio di igiene pubblica – competente per territorio.

Articolo 32 – Scadenza e rinuncia della concessione di posteggio

1. La concessione di posteggio cessa alla sua naturale scadenza, desumibile all'atto di rilascio ovvero per rinuncia del titolare.

2. La rinuncia è consentita, previa comunicazione da parte del titolare del posteggio, e comporta l'automatica revoca dell'autorizzazione.

PARTE X – MODALITÀ DI VENDITA

Articolo 33 – Obblighi dei venditori

1. I venditori possono occupare esclusivamente il posto loro assegnato per l'esercizio della propria attività commerciale, i passaggi per il pubblico devono essere lasciati liberi da ogni ingombro.

2. I venditori devono mantenere puliti i propri banchi e le relative attrezzature; hanno altresì l'obbligo di tenere sgombro da rifiuti lo spazio da essi occupato. Al termine delle operazioni di vendita i rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani devono essere raccolti, chiusi ermeticamente in sacchetti a perdere e depositati negli appositi contenitori all'uopo installati, ove esistono, od asportati con mezzi propri al termine delle operazioni di mercato. In alternativa, potranno essere impartite da parte dell'Amministrazione comunale, ai Commercianti su aree pubbliche, diverse modalità di gestione rifiuti.

3. I venditori devono obbligatoriamente esibire, a richiesta degli operatori addetti alla vigilanza in area mercatale, l'autorizzazione amministrativa in originale abilitante all'esercizio del commercio su aree pubbliche, le ricevute attestanti il pagamento dei tributi e/o canoni dovuti al Comune, nonché ogni altro documento od atto necessario agli organi di vigilanza, al fine dell'espletamento dei propri compiti istituzionali.

4. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.

5. I cartellini o il listino prezzi indicanti il prezzo delle merci esposte in vendita devono essere scritti in modo chiaro e leggibile, ben esposti alla vista del pubblico con preciso riferimento alle singole quantità e qualità dei prodotti.

6. Ogni altra informazione relativa alla merce posta in vendita e diretta al pubblico deve essere collocata in modo ben visibile, chiaro ed inequivocabile ivi inclusa la fattispecie che trattasi di merce usata.

Articolo 34 – Attrezzature di vendita

- 1.** Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità, non dovranno sporgere creando pericolo e/o ostacolo al transito o impedimento alla visibilità dei banchi attigui.
- 2.** Nell'attività di vendita è vietato recare molestia in qualsivoglia modo, richiamare gli acquirenti con suoni, schiamazzi, usare parole o compiere atti sconvenienti, occupare spazi non regolarmente assegnati, tenere cani o qualsiasi altro animale sul banco di vendita.
- 3.** È vietato accendere fuochi o utilizzare mezzi precari di riscaldamento con fiamme libere.
- 4.** Gli operatori del commercio su aree pubbliche che pongono in vendita dischi, musicassette e simili potranno utilizzare gli apparecchi di diffusione sonora a condizione che le emissioni acustiche siano contenute e comunque, in ogni caso dovranno attenersi scrupolosamente alle direttive impartite dagli operatori addetti alla gestione del mercato.

Articolo 35 – Collocamento delle derrate

- 1.** Le derrate alimentari poste in vendita sui mercati devono essere tenute alla vista del pubblico in modo che possano essere ispezionate agevolmente dagli agenti e dai funzionari addetti ai mercati ed alla vigilanza sanitaria.
- 2.** Le derrate alimentari non possono essere collocate sul suolo ma su banchi appositamente attrezzati aventi altezza non inferiore a mt. 0.70.
- 3.** L'altezza dei cumuli delle merci non può superare mt. 1,40 dal suolo.

Articolo 36 - Divieti di vendita

- 1.** È vietato il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte.
- 2.** Sui mercati è fatto divieto porre in vendita derrate alimentari e bevande non atte al consumo e comunque non conformi alle leggi sanitarie.
- 3.** A tali effetti si intendono destinati alla vendita tutti i prodotti che si trovano presso il posto di vendita, non possono essere venduti o posti in vendita i prodotti non contemplati nella autorizzazione e quelli non previsti nella zona o settore in cui si effettua la vendita stessa.
- 4.** In entrambi i casi tali prodotti possono essere confiscati.
- 5.** E' altresì vietato l'utilizzo di strutture, banchi ed attrezzature che non siano conformi con quanto stabilito dalla ordinanza 2 marzo 2001 del Ministro della Sanità, recante "Requisiti igienico – sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche" ed eventuali s.m.i..
- 6.** La vendita di prodotti alimentari è comunque sottoposta al rispetto della legge 283/62 e del D.P.R. n°327 del 26 marzo 1980.

Articolo 37 - Vendita di animali destinati all'alimentazione

- 1.** Nei mercati è severamente proibito uccidere, spennare, eviscerare animali; i polli dovranno essere posti in vendita già spennati ed eviscerati, i conigli liberati dalle parti distali ed accuratamente eviscerati, con l'osservanza delle disposizioni sanitarie vigenti.
- 2.** E' vietato indossare grembiuli od altri indumenti insanguinati.
- 3.** La vendita di animali vivi per uso alimentare è ammessa solo da parte degli agricoltori produttori diretti e degli ambulanti che vendono prodotti ittici.

Articolo 38 - Atti dannosi agli impianti del mercato

- 1.** I venditori ambulanti non devono danneggiare, deteriorare, manomettere o insudiciare gli impianti del mercato ed in modo particolare il suolo.
- 2.** E' altresì vietato depositare rifiuti presso le fontanelle pubbliche e comunque ingombrare lo spazio ad esse adiacente; nel fare uso delle fontanelle si dovrà avere cura di non comprometterne il regolare funzionamento.

Articolo 39 - Utilizzazione dell'energia elettrica e bombole di gas

- 1.** E' fatto divieto ai venditori ambulanti di effettuare allacciamenti agli eventuali impianti esistenti per l'utilizzazione di energia elettrica, senza la preventiva autorizzazione dell'autorità competente.
- 2.** Gli allacciamenti, il consumo e la manutenzione sono a totale carico degli utenti.
- 3.** Nei mercati è vietato l'utilizzo di bombole di gas sia per riscaldamento sia per cucina salva la presentazione agli organi di vigilanza dell'autorizzazione, qualora necessaria, rilasciata dagli enti competenti unitamente alla presentazione di perizia asseverata di tecnico abilitato attestante la conformità dell'apparecchiatura alle norme vigenti in materia o presentazione di copia del certificato di omologazione dell'apparecchio.

Articolo 40 – Furti, danneggiamenti e incendi.

- 1.** L'Amministrazione comunale non risponde dei furti, danneggiamenti e incendi che si verificano nei mercati.

PARTE XI – ORGANI DI CONTROLLO

Articolo 41 – Preposti alla Vigilanza.

- 1.** Preposto alla vigilanza sui mercati sono l'Ufficio di Polizia Municipale di SANTA MARIA MAGGIORE, gli altri organi di Polizia, l'Azienda Sanitaria Locale e l'Ufficio Commercio Comunale.
- 2.** In particolare spetta al personale comunale addetto al mercato:
 - ***sovrintendere alla formazione ed allo scioglimento dei mercati nei giorni di svolgimento;***
 - ***gestire l'assegnazione a carattere giornaliero dei posti vacanti;***
 - ***rilevare le assenze dei titolari delle concessioni di posteggio, con riferimento esclusivo all'esibizione dell'autorizzazione;***
 - ***far osservare il rispetto di tutte le norme concernenti l'attività commerciale;***
 - ***far osservare il rispetto del presente Regolamento.***

PARTE XII – NORME FINALI

Articolo 42 – Norme finali

1. Per tutto quanto non indicato nel presente articolato si fa specifico riferimento alle leggi vigenti.

Articolo 43 – Canone, tasse e tributi comunali

1. Le concessioni annuali aventi validità decennale sono assoggettate al pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche e della tassa dello smaltimento dei rifiuti solidi secondo le modalità previste dal Comune.

2. Per gli assegnatari dei posti giornalieri la riscossione avviene all'atto dell'installazione del banco direttamente dal personale incaricato il quale rilascerà quietanza da apposito bollettario.

Articolo 44 - Sanzioni.

1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.582,00 a Euro 15.493,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce come previsto dall'articolo 29, comma 1, del D. Lgs. 114/98.

2. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dal presente regolamento e dalla deliberazione del Comune, adottata ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 114/98, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 a Euro 3.098,00 come previsto dall'articolo 29, comma 2, del Decreto Legislativo 114/98.

3. In caso di particolare gravità o di stessa violazione commessa per due volte in un anno il dirigente o del responsabile del servizio può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

4. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il Comune. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.